SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel primo trimestre 1997, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

97A5842

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel secondo trimestre 1997, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

97A5843

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 19.614.955 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 654 di repertorio del 1° agosto 1989. (Ordinanza n. 2645).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'Interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 654 di repertorio del 1° agosto 1989, con il quale è stata assegnata al comune di Carpineti (Reggio Emilia) la somma di L. 716.000.000 per interventi atti a rimuovere il pericolo di crollo sulle fondazioni e i muri della Rocca;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 696.385.045 ed una conseguente somma residua di L. 19.614.955;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 19.614.955 assegnata al comune di Carpineti (Reggio Emilia) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 654 di repertorio del 1° agosto 1989, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7532

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 78.720.710 di cui all'ordinanza n. 1856/FPC del 30 dicembre 1989 concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Carema in provincia di Torino». (Ordinanza n. 2646).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in

tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1856/FPC del 30 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Carema (Torino) la somma di L. 1.000.000.000 per interventi di eliminazione del pericolo incombente lungo il pendio che sovrasta il centro abitato;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 78.720.710, e che l'ultima erogazione risale al mese di luglio 1994;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 78.720.710;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 78.720.710 a valere sull'ordinanza n. 1856/FPC del 30 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7533

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 95.090.137 di cui all'ordinanza n. 817/FPC/ZA del 24 ottobre 1986 concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte». (Ordinanza n. 2647).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'Interno, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 817/FPC/ZA del 24 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 1986, con la quale è stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 16.080.000.000 per la realizzazione di interventi di emergenza diretti ad eliminare situazioni di rischio, connesse alle condizioni del suolo in vari comuni della medesima regione;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, per i quali è stata realizzata un'economia di L. 95.090.137, e che peraltro l'ultima erogazione risale al mese di dicembre 1993;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7593 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 95.090.137;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 95.090.137 di cui all'ordinanza n. 817/FPC/ZA del 24 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 1986.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7534

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 9.728.714 di cui all'ordinanza n. 924/FPC/ZA del 13 marzo 1987 concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte». (Ordinanza n. 2648).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 924/FPC/ZA del 13 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1987, con la quale è stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 5.350.000.000 per realizzare interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo in vari comuni della medesima regione;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, sui quali è stata realizzata un'economia complessiva di L. 9.728.714, e che, peraltro, l'ultima erogazione a valere sul predetto stanziamento risale al mese di dicembre 1993;

Considerato che sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 9.728.714;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 9.728.714 di cui all'ordinanza n. 924/FPC/ZA del 13 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7535

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 4.836.175 di cui all'ordinanza n. 1052/FPC/ZA del 4 luglio 1987 concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte». (Ordinanza n. 2650).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1052/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 15 luglio 1987, con la quale è stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 3.500.000.000 per la realizzazione di interventi di emergenza diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nei comuni di Gravere e Traversella;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, per i quali è stata realizzata un'economia di L. 4.836.175, e che peraltro l'ultima erogazione risale al mese di dicembre 1993;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 4.836.175;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 4.836.175 di cui all'ordinanza n. 1052/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 15 luglio 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7529

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 1.078.008.301 di cui alle ordinanze n. 1050/FPC del 9 settembre 1987 e n. 1238/FPC del 4 novembre 1987 concernenti «Interventi urgenti in regione Piemonte a seguito del nubifragio del 24, 25 e 26 agosto 1987». (Ordinanza n. 2651).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1150/FPC del 9 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 25 settembre 1987 e n. 1238/FPC del 4 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 1987, con le quali è stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 41.000.000.000 per far fronte agli interventi urgenti sul territorio regionale conseguenti al nubifragio del 24, 25 e 26 agosto 1987;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, per i quali è stata realizzata un'economia totale di L. 1.078.008.301;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 1.078.008.301;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma complessiva di L. 1.078.008.301 a valere sull'ordinanza n. 1150/FPC del 9 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 25 settembre 1987 e sull'ordinanza n. 1238/FPC del 4 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7530

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 642.696.900 di cui all'ordinanza n. 1708/FPC del 5 maggio 1989 concernente «Assegnazione alla regione Piemonte dei fondi previsti dall'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 159». (Ordinanza n. 2652).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1708/FPC del 5 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 1989, con la quale è stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 20.000.000.000 per la realizzazione di interventi di emergenza diretti ad eliminare situazioni di rischio in vari comuni della medesima regione, danneggiati dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, per i quali è stata realizzata un'economia di L. 642.696.990, e che peraltro l'ultima erogazione risale al mese di gennaio 1994;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 642.696.990;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 642.696.990 di cui all'ordinanza n. 1708/FPC del 5 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 1989.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7531

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 settembre 1997.

Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE);

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente incentivi per il rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia;

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario;

Vista la delibera CIPE 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, recante, in applicazione della vigente disciplina cumunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, «modificazione alla deliberazione del 26 novembre 1991 relativa agli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 5 marzo 1997, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato, in misura differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria;

Attesa l'opportunità di procedere, in relazione alle mutate condizioni del mercato finanziario, ad una riduzione del tasso agevolato per gli operatori che beneficiano degli interventi del Fondo di rotazione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così determinati:

a) 4,5% per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attività turistico-alberghiere, nonché per le attività previste dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

Tale tasso sarà ridotto:

b) al 3,5% per le imprese aventi meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU ed in possesso del requisito di indipendenza così come definito in sede comunitaria e recepito nella delibera C.I.P.E. del 27 novembre 1996 citata in premessa;

c) al 2,5% per le imprese aventi meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU ed in possesso del requisito di indipendenza così come definito in sede comunitaria e recepito nella delibera C.I.P.E. sopra menzionata;

d) al 2;5% per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare, ammortizzabili in un periodo non superiore ad anni quindici.

Le misure come sopra fissate si applicheranno ai contratti di mutuo stipulati a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A7537

DECRETO 22 settembre 1997.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 40.304 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24);

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 settembre 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvedrà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 25 settembre 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede alla elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 settembre 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 settembre 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A7538

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 dicembre 1996.

Istituzione dell'Accademia di belle arti di Varese.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi di esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178 che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262 che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 63 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto — a seguito della autorizzazione del Governo — il 4 agosto 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali;

Visti gli accordi successivi concernenti il personale delle accademie e dei conservatori di musica, concordati — in attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 4 agosto 1995 — il 19 aprile 1996 e il 1° agosto 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali e le organizzazioni sindacali di categoria;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 marzo 1991, n. 71;

Visto il testo unico 16 aprile 1994, n. 297;

Vista l'istanza del 2 agosto 1993 e la relativa documentazione di rito con la quale l'amministrazione comunale di Varese chiede l'istituzione *in loco* di una Accademia di belle arti;

Viste le delibere numeri 93 e 95 del consiglio comunale rispettivamente del 28 giugno e del 5 luglio 1993 e n. 94 del 22 maggio 1995;

Vista la deliberazione di giunta n. 1168 del 15 settembre 1995;

Ritenuto che con l'istituzione in Varese di una Accademia di belle arti si accoglie la richiesta formativa di una popolazione scolastica assai considerevole, consentendo di alleggerire la pressione numerica nell'Accademia di belle arti di Milano già sovraffollata oltre ogni limite;

Decreta:

Art. 1.

Viene istituita nella città di Varese una Accademia di belle arti, secondo apposita convenzione da sottoscrivere ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 71/1991.

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, con successivo decreto, provvederà ad autorizzare nella predetta Accademia il funzionamento di un corso di pittura e di un corso di scultura secondo la tabella organica *A* allegata al predetto decreto.

La spesa complessiva, di cui alla tabella *B*, occorrente per il funzionamento dell'Accademia, previsto per l'anno 1997/1998, graverà sui capitoli 2594, 2597 e 2752 dello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1997 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 305

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VARESE

Numero dei corsi dell'Accademia: uno di pittura ed uno di scultura.

Denominazione della cattedre	Posti di ruolo
Personale insegnante	
Pittura	1
Scultura	1
Storia dell'arte	1
Tecniche dell'incisione	1
Anatomia artistica	1
Personale assistente	
Pittura	1
Scultura	1
Storia dell'arte	1
Tecniche dell'incisione	1
Anatomia artistica	1
Personale amministrativo	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	1
Carriera ausiliaria	1

TABELLA *B*

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VARESE.

Cap. 2597 - (spesa annuale comprensiva di contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato).

Docenti n. 5 × 56.787.000	L.	283.935.000
Assistenti n. 5 × 46.922.000	»	234.610.000
Totale cap. 2597 . . .	L.	518.545.000

Cap. 2594 - (spesa annuale comprensiva di contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato).

Carriera direttiva - (direttore amministrativo) n. 1 × 49.655.000	L.	49.655.000
Carriera di concetto - (responsabile amministrativo) n. 1 × 43.315.000	»	43.315.000
Carriera esecutiva - (assistente amministrativo) n. 5 × 38.009.000	»	190.045.000
Carriera ausiliaria - (collaboratore scolastico) n. 6 × 34.087.000	»	204.522.000
Totale cap. 2594 . . .	L.	487.537.000

Cap. 2752

Spese per il funzionamento amministrativo-didattico	L.	40.000.000
Totale spesa . . .	L.	1.046.082.000

97A7514

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 28 agosto 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti Classico» corredata dal parere espresso dalla regione Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti Classico» e dei relativi disciplinari di produzione, rispettivamente del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» e del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995;

Viste le istanze presentate dal Consorzio Vino Chianti avverso il parere del Comitato suddetto e la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti»;

Viste l'istanza presentate dal Consorzio Vino Chianti Classico avverso il parere del Comitato suddetto e la proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e la successiva nota presentata dal citato Consorzio Vino Chianti Classico con la quale viene ritirata l'istanza di cui sopra;

Visti il decreto dirigenziale 24 ottobre 1995 con il quale, a seguito del ritiro dell'istanza di cui sopra, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Vin Santo del Chianti Classico» ed è

stato approvato il relativo disciplinare di produzione e l'avviso di rettifica del disciplinare di produzione di cui trattasi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1995;

Considerato che il sopracitato Comitato, esaminate le istanze presentate dal Consorzio vino Chianti avverso la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» di cui sopra, ha ritenuto di doverle accogliere parzialmente;

Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, riguardante la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1997, con il quale vengono parzialmente accolti i ricorsi di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi al riguardo dal sopracitato Comitato;

Ritenuta la necessità di apportare al testo del parere integrativo di cui sopra alcune modifiche di carattere formale al fine di renderne più comprensibile il dispositivo;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinare di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del Dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti» ed è approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relativo all'albo dei vigneti ed alla denuncia della uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente uffico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

I vini tipologia «Vin Santo» designati con una indicazione geografica, o una indicazione geografica tipica, o una denominazione di origine controllata, ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dall'art. 3 dell'annesso disciplinare di produzione e derivanti da vendemmie successive a quelle delle annate di riconoscimento delle rispettive indicazioni geografiche o denominazioni di origine e precedenti a quella di entrata in vigore del presente decreto e che alla data di pubblicazione del presente decreto sono giacenti allo stato sfuso o confezionato in cantine situate nell'intero territorio delle provincie ricadenti in tutto o in parte nella zona suddetta, possono essere posti in commercio con la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti», con o senza riferimento alle sottozone, a decorrere da quando avranno ultimato il periodo minimo di invecchiamento previsto dall'annesso disciplinare di produzione, ma non prima del 1° novembre 1998.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico fisica e ad esame organolettico, risulti rispondente ai requisiti propri dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti».

Art. 5.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipologia «Vin Santo», ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione di cui all'art. 3 e dell'annesso disciplinare che alla data di entrata in vigore del presente decreto di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti non superiori a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

Art. 6.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» può essere integrata dalle specificazioni «Occhio di pernice» e/o «riserva».

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Vin Santo del Chianti»:

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, Pisa e Prato fino ad un massimo del 30%.

«Vin Santo del Chianti» Occhio di Pernice:

Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e/o rossa raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, Pisa e Prato fino ad un massimo del 50%.

Non si potrà produrre «Vin Santo del Chianti» dai vigneti iscritti all'Albo del «Vin Santo del Chianti Classico».

In deroga a tale norma è consentito che, a livello di scelta vendemmiale, da farsi entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del raccolto, si possa rinunciare, per la relativa annata di produzione, alla specificazione aggiuntiva «Classico» in favore della denominazione generale «Chianti», a condizione che:

siano comunque rispettate le caratteristiche produttive della specificazione aggiuntiva «Classico»;

vi sia esatta corrispondenza per singole iscrizioni all'Albo dei vigneti fra le basi ampelografiche;

la rinuncia della specificazione aggiuntiva «Classico» sia comunicata alle camere di commercio e agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi competenti per territorio;

che tale scelta, ove effettuata da un trasformatore di uve acquistate, sia basata su documenti accompagnatori nei quali il cedente le uve abbia già evidenziato la rinuncia per tale prodotto alla specificazione aggiuntiva «Classico»;

che il relativo prodotto ottenuto sia preso in carico come tale nel registro e come tale denunciato nella denuncia di produzione dei vini.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» corrisponde quella prevista dall'art. 3 del disciplinare annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996 pubblicato sul supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, con il quale sono stati modificati il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» e approvati i disciplinari di produzione dei vini «Chianti» e «Chianti Classico».

Le sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano» e «Rufina» sono delimitate nel decreto citato al precedente comma 1, mentre la sottozona «Montespertoli» rientrante nel comune di Montespertoli è così delimitata:

il limite inizia all'incrocio del confine comunale di Montespertoli con la carrozzabile Fiano-Lucardo e passando per Casa Pini (quota 369), Podere Ghiole, il Quercione, Casanova (quota 236), Le Fornacette, giunge al torrente Virginio. Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il Molino Baron del Nero, Molino La Barbara, Molino dell'Albero, Molino Torrebianca, Podere del Ponte, giunge sotto Podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finché ad un certo punto, sotto Podere Barrucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza di Rio Rigonzi, si svolge ad ovest seguendo il confine comunale. Poco prima del Borro di Gricciano, il limite si innesta sulla strada per quota 82 e Palazzaccio. Dopo Palazzaccio piega a sud-est sulla strada per Ortimino passando da Gricciano, C. Paolo, C. Arzillo, Ortimino, Sodera, Chiesa di Ortimino, Casanova, fino all'incrocio con la strada per Nebbiano, dove il limite volge a sud seguendo il confine comunale.

Il limite incontra la strada per Voltigiano e Castelfiorentino e dall'incrocio di quota 70 segue la strada per Voltigiano dove piega a sud-est sulla carreggiabile verso il cimitero, che segue fino a quota 69 ove incontra il confine comunale, che segue fino alla carrozzabile Fiano Lucardo a quota 369.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti, e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni — situati ad una altitudine non superiore a 700 mt slm — sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi. È vietata ogni pratica di forzatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i 4 kg la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 11 t per la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» e le 10 t per le relative sottozone.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti» con il riferimento alle sottozone devono essere riportati nei rispettivi limiti di cui sopra — fermo restando il comune limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi — purché la produzione globale non superi del 20% i predetti limiti di produzione massima di uva per ettaro. Qualora siano superati i suddetti ulteriori limiti decade per gli interi quantitativi prodotti il diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.

L'uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti», è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — sentita la regione Toscana — che le suddette operazioni per il «Vin Santo del Chianti» siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'aria dal confine previsto per il «Vin Santo del Chianti», purché nell'ambito della regione Toscana.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni, autorizzate nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate non oltre venticinque chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» e per la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico», sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti» anche con riferimento alle sottozone.

Le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» con o senza riferimento alle sottozone devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione di cui al precedente comma 1.

Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente sono consentite su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — sentita la regione Toscana — a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» anche con riferimento alle sottozone, situate nell'ambito della regione Toscana.

La resa massima dell'uva in vino finito «Vin Santo del Chianti» non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e delle relative sottozone possono essere destinata alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti» Occhio di pernice qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per il «Vin Santo del Chianti» e per la tipologia «Occhio di pernice» e al 27% per le relative sottozone; è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;

la vinificazione e l'invecchiamento del «Vin Santo del Chianti» devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri recipienti.

L'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti» e del «Vin Santo del Chianti» Occhio di pernice non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti» riserva non puo avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, secco o con più pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% per il «Vin Santo del Chianti» e 16% per le relative sottozone di cui: per il tipo secco: almeno il 13% svolto ed un massimo del 3% da svolgere; per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» Occhio di pernice all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo, intenso;

sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% per il «Vin Santo del Chianti» Occhio di pernice e 17% per le relative sottozone di cui almeno il 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» anche con il riferimento alle sottozone devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri confezionate e sigillate con tappo di sughero raso bocca.

È consentito riportare in etichetta le qualificazioni secco, abboccato, amabile, dolce, nel rispetto della normativa comunitaria.

Sulle confezioni dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» anche con il riferimento alle sottozone deve risultare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A7513

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Mondo Migliore», in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 287 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Mondo Migliore» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Pelosi Francesco Paolo in data 31 gennaio 1985, repertorio n. 1120, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7131; B.U.S.C. posizione n. 3086/209761, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il dirigente reggente: TANCORRE

97A7499

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Torre Pomo», in Torremaggiore.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 307 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Torre Pomo» a r.l., con sede nel comune di Torremaggiore, costituita per rogito notaio Filippo Improta in data 3 novembre 1989, repertorio n. 1044, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2633; B.U.S.C. posizione n. 4030/245103, è sciolta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7500

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Trasparente», in Trinitapoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 309 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «La Trasparente» a r.l., con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Marcello Labianca in data 17 maggio 1989, repertorio n. 7133, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10267; B.U.S.C. posizione n. 3941/241497, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7501

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcoop», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 282 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Edilcoop» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Michele Augelli in data 29 dicembre 1987, repertorio n. 438, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9369; B.U.S.C. posizione n. 3754/231848, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7502

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Acli Italia», in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione

generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 305 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Acli Italia» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Nicola Specchio in data 11 giugno 1990, repertorio n. 8719, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10965; B.U.S.C. posizione n. 4095/248902, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7503

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Acli Europa», in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 293 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Acli Europa» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Nicola Specchio in data 8 giugno 1990, repertorio n. 8661, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10964; B.U.S.C. posizione n. 4096/248903, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7504

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sunrays», in Orta Nova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 304 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Sunrays» a r.l., con sede nel comune di Orta Nova, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 17 febbraio 1969, repertorio n. 2888, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2376; B.U.S.C. posizione n. 1083/107870, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7505

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agro dimensione», in Poggio Imperiale.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 288 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agro dimensione» a r.l., con sede nel comune di Poggio Imperiale, costituita per rogito notaio Renato Di Biase in data 18 dicembre 1986, repertorio n. 12086, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2073; B.U.S.C. posizione n. 3587/224934, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7506

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Futura 2000», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 302 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Futura 2000» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 11 febbraio 1986, repertorio n. 31887, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7940; B.U.S.C. posizione n. 3380/217707, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7507

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Insieme 91», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 301 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Insieme 91» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Filippo Rizzo Corallo in data 30 gennaio 1991, repertorio n. 17622, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11228; B.U.S.C. posizione n. 4162/251990, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7508

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «General Agri», in Ordona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 300 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «General Agri» a r.l., con sede nel comune di Ordona, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 3 ottobre 1990, repertorio n. 20513, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11023; B.U.S.C. posizione n. 4296/258541, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7509

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Vita», in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 283 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Vita» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Alfonso Amorosa in data 27 gennaio 1989, repertorio n. 88201, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10040; B.U.S.C. posizione n. 3880/238760, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7510

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro dal 2 al 14 maggio 1966.

A seguito dell'emanazione della legge 4 giugno 1997, n. 169, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1997, che ha autorizzato l'adesione italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro dal 2 al 14 maggio 1966, in data 6 agosto 1997.

Ai sensi dell'art. XIV, paragrafo 3, l'atto sunnominato è entrato in vigore per l'Italia il 6 agosto 1997.

97A7515

Entrata in vigore del protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmato a Bonn il 26 aprile 1994.

A seguito dell'emanazione della legge 16 giugno 1997, n. 178, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997, che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmato a Bonn il 26 aprile 1994, in data 4 agosto 1997.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, lettera 2, l'atto sunnominato entrerà in vigore il 1° ottobre 1997.

97A7516

Entrata in vigore della convenzione delle Nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione per i Paesi particolarmente toccati dalla siccità e/o desertificazione in particolare in Africa, concluso a Parigi il 14 ottobre 1994.

A seguito dell'emanazione della legge 4 giugno 1997, n. 170, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della convenzione delle Nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione per i Paesi particolarmente toccati dalla siccità e/o desertificazione in particolare in Africa, concluso a Parigi il 14 ottobre 1994, in data 21 giugno 1997.

Ai sensi dell'art. 36 (2), l'atto sunnominato è entrato in vigore, per l'Italia, novanta giorni dopo tale deposito e cioè il 21 settembre 1997.

97A7517

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'integrazione degli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 ed integrato con decreto dirigenziale 27 febbraio 1996;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento sulla domanda sopra citata;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996, contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale ed in particolare quelle riportate nell'art. 1 che elevano, in via definitiva, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, indicati negli articoli 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, nella misura del 20%, con arrotondamento alla tonnellata di uva prodotta, per tutti i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale;

Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento,

ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — le integrazioni al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato.

Proposta di integrazione dell'annesso G - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina»

Art. 2.

(*Omissis*)

Al secondo comma è aggiunto il seguente paragrafo:

«Possono concorrere alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» i prodotti provenienti dai terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata della provincia di Trento, aventi i requisiti previsti dal presente disciplinare».

Al terzo comma, nella parte riguardante la provincia di Trento, l'elenco dei vitigni è modificato mediante l'esclusione del vitigno Marzemino e l'inserimento del vitigno Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata).

All'ultimo comma, prima della parola «limitatamente» è inserita la parola «quest'ultimo».

Art. 4.

(*Omissis*)

Il secondo comma è sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta:

«La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 23».

Art. 5.

Al primo comma è aggiunto il seguente paragrafo:

«Fermo restando che i vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» designati con il nome del vitigno devono provenire per almeno l'85% dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli elenchi delle vigne con la specificazione della medesima varietà, è consentito effettuare la tradizionale pratica della correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti anche non iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere».

97A7518

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli» seguita obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia) riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno:

Merlot;

Cabernet;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Refosco dal peduncolo rosso;

Tocai Friulano;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling;

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Chardonnay;

Verduzzo Friulano;

Malvasia Istriana;

Muller Thurgau;

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purché a bacca di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente e congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Per la produzione del vino «Refosco dal peduncolo rosso» possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.

La denominazione «Friuli» Aquileia seguita dalla specificazione «Bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca bianca di cui al presente articolo, ad esclusione del Traminer aromatico e Muller Thurgau.

La denominazione «Friuli Aquileia» seguita dalla specificazione «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo.

La denominazione «Friuli» Aquileia seguita dalla specificazione «Rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Merlot.

Art. 3

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Capogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata: dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C. se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C. se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello Cerviniano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima e il canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al p.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Meretto di Capitolo e Santa Maria La Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Meraloro.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbiosiargillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte prima dell'invaiatura.

La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli» Aquileia non deve essere superiore a quintali 130 di uva per i tipi: Tocai friulano, Pinot grigio, Riesling, Malvasia istriana, Muller Thurgau, Pinot bianco, Sauvignon, Verduzzo friulano e Chardonnay; a quintali 120 per i tipi: Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Cabernet, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon; a quintali 100 per il tipo Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del: 9,5% per il Tocai friulano, 10,5% per il Tocai friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11% per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate «superiore».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possono effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'Albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della delimitazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione;

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata.

Le operazioni di spumantizzazione del tipo «Friuli» Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore del 60% per il Picolit ed al 70% per tutti gli altri vini.

Per la trasformazione delle uve Merlot destinate alla produzione del tipo rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

I vini «Friuli» Aquileia, nella varietà Chardonnay, Malvasia Istriana, Muller Thurgau e rosato possono essere elaborati e commercializzati come vino «frizzante» la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 15.

È consentito elaborare nella tipologia «Novello» i vini rossi nella denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, all'atto dell'immissione, al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, fine;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, fine;

sapore: asciutto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Novello:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;

odore: vinoso, intenso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato o ramato;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;

sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;

sapore: erbaceo caratteristico, fine, asciutto, armonico;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling:

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino scarico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer:

colore: giallo paglierino intenso;

odore: con aroma specifico;

sapore: aromatico, pieno, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

odore: leggero profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia Istriana:

colore: paglierino;

odore: gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, non molto di corpo, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Muller Thurgau:

colore: paglierino;

odore: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia Chardonnay può essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, vivace, persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco.

Art. 7.

In sede di designazione, la sottodenominazione «Aquileia» deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e, pertanto, non può essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».

Nella designazione dei vini «Friuli» Aquileia il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Nella designazione del vino spumante «Friuli» Aquileia Chardonnay deve figurare in etichetta il termine «brut» o «secco» in conformità delle vigenti norme di legge.

È vietato usare assieme alla denominazione «Friuli» Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, è:

a) obbligatoria: per i vini designati come superiore, riserva o novello;

b) facoltativa: per i vini di cui al presente disciplinare diversi da quelli indicata alla lettera *a)*.

I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno il 12%, possono essere designati e presentati con la menzione «riserva», qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, limitatamente ai vini rossi di cui all'art. 2, possono essere designati e presentati con il termine novello, purché la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8.

Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva devono essere presentate al consumo, diretto in recipienti di capienza non superiore a 750 ml.

Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da litri 1,5 nonché recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni.

97A7493

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione nazionale felina italiana, in Torino

Con decreto ministeriale 6 agosto 1997, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle politiche agricole, in data 8 settembre 1997 al n. 207 - Visti semplici - Divisione II, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione nazionale felina italiana, con sede in Torino, e ne è stato approvato lo statuto.

97A7519

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª Pubblicazione) Elenchi n. 2 e n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 Mod. 241 D.P. — Data: 4 novembre 1992. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Siracusa. — Intestazione: Tripisciano Giuseppe, nato a Caltanissetta il 22 agosto 1950. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.100.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 3 marzo 1993. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Siracusa. — Intestazione: Tripisciano Giuseppe, nato a Caltanissetta il 22 agosto 1950. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.900.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

97A7262

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23195 del 28 luglio 1997, sono accertati presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 13 aprile 1997 al 12 ottobre 1997 in favore della S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea Tranviaria Rapida - Opere civili, con sede in Napoli e unità di Napoli.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea Tranviaria Rapida - Opere civili con sede e unità in Napoli per il periodo dal 13 aprile 1997 al 12 ottobre 1997.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23196 del 28 luglio 1997, è approvato il programma di ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 16 settembre 1995, della ditta S.p.a. SAIAG Industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Frosinone

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. SAIAG Industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Frosinone per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra disposta è prorogata dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 22 maggio 1995 al 16 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1996, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 23080 del 7 luglio 1997.

Con decreto ministeriale n. 23197 del 28 luglio 1997, in base al combinato disposto dell'art. 22, comma 2, legge n. 223/1991 e dell'art. 2, comma 5, legge n. 675/1997 citate in preambolo è accertata, la permanenza delle condizioni di crisi aziendale della ditta S.p.a. Gargiulo con sede ed unità di Caserta relativamente al periodo dal 3 novembre 1987 al 16 febbraio 1988 per i seguenti motivi: «non avendo trovato concreta attuazione le previsioni in base alle quali il C.I.P.I., in data 4 novembre 1987, si era pronunciato negativamente in ordine all'istanza di proroga in questione (cessione del mandato di vendita degli autoveicoli Lancia e Alfa Romeo; vantaggi conseguenti alla chiusura della concessionaria OM)».

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata lal corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gargiulo, con sede in Caserta e unità di Caserta, per il periodo dal 3 novembre 1987 al 16 febbraio 1988.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23198 del 28 luglio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 febbraio 1996 al 7 maggio 1997, della ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità dell'Area aeronautica Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli Centro R. Bonifacio Pomigliano (Napoli), sede di Roma viale M. Pilsudski n. 92, Torino.

A seguito dell'appprovazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità dell'Area aeronautica Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli Centro R. Bonifacio Pomigliano (Napoli), sede di Roma viale M. Pilsudski n. 92, Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 8 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 è prorogata dall'8 agosto 1996 al 7 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 8 agosto 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23199 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessitura di Merate, con sede in Merate (Como) e unità di Merate (Como), per un massimo di 53 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23200 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3P, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello fraz. Romano (Perugia), per un massimo di 29 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 giugno 1997 al 12 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 13 dicembre 1997 al 12 giugno 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23201 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jucker, con sede in Milano e unità di Lomagna (Milano), per un massimo di 12 dipendenti, e unità di Milano, per un massimo di 11 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23202 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unità di Brescia, per un massimo di 150 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23203 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Co.Fi.S., con sede in Carasco (Genova) e unità di Volvera (Torino), per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1997 al 29 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 30 settembre 1997 al 29 marzo 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23204 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sigma elettronica, con sede in Torino e unità di Barone Canavese (Torino), per un massimo di 62 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 febbraio 1997 al 12 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 13 agosto 1997 al 12 febbraio 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23205 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Acqui Terme (Alessandria), per un massimo di 43 dipendenti; unità di Alpignano (Torino), per un massimo di 25 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23206 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fagnus, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide - Z.I. Madonna del Moro (Perugia), per un massimo di 104 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23207 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colorado, con sede in Caraglio (Cuneo) e unità di Caraglio (Cuneo), per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 10 settembre 1997 al 9 marzo 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23208 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pat 2, con sede in Aci S. Antonio - contrada Lavinaio (Catania) e unità di Aci S. Antonio - contrada Lavinaio (Catania), per un massimo di 45 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23211 del 28 luglio 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo).

Parere comitato tecnico dell'11 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata dal 1° agosto 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23212 del 28 luglio 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1995 al 18 aprile 1997, della ditta S.p.a. O.A.N. - Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli).

Parere comitato tecnico del 9 luglio 1997: favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. O.A.N. - Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli) per il periodo dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1995 con decorrenza 19 ottobre 1995.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gà disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.A.N. - Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli) per il periodo dal 19 aprile 1996 al 18 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 19 aprile 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gà disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.A.N. - Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli) per il periodo dal 19 ottobre 1996 al 18 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 19 ottobre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23213 del 28 luglio 1997, è approvata la modifica del programma per conversione aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1997 al 5 maggio 1998, della ditta S.p.a. Montello, con sede in Montello (Bergamo) e unità di Montello (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 2 luglio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Montello, con sede in Montello (Bergamo) e unità di Montello (Bergamo) per il periodo dal 6 maggio 1997 al 5 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1997 con decorrenza 6 maggio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23214 del 28 luglio 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.p.a. Ve.Ba.D. Vetrerie Baresi Duraccio, con sede in Gioia del Colle (Bari) e unità di Gioia del Colle (Bari).

Parere comitato tecnico del 12 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie Baresi Duraccio, con sede in Gioia del Colle (Bari) e unità di Gioia del Colle (Bari) per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23215 del 28 luglio 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unità di Bari.

Parere comitato tecnico del 10 giugno 1997: favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unità di Bari per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gà disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unità di Bari per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997 con decorrenza 1° marzo 1997.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 ottobre 1996 al 31 giugno 1998, della ditta S.r.l. Bayer biologicals, con sede in Milano e unità di località Bellaria fraz. Rosia Sovicille (Siena).

Parere comitato tecnico del 10 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta: S.r.l. Bayer biologicals, con sede in Milano e unità di località Bellaria fraz. Rosia Sovicille (Siena) per il periodo dal 28 ottobre 1996 al 27 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 28 ottobre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23216 del 28 luglio 1997:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 15 luglio 1997 al 14 gennaio 1998 della ditta S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unità di Bari, Palermo e Pomezia (Roma).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo già disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996 con effetto dal 15 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unità di Bari, Palermo e Pomezia (Roma) per il periodo dal 15 luglio 1997 al 14 gennaio 1998.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 15 luglio 1996. Contributo addizionale: no.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1995 al 30 novembre 1995 della ditta S.p.a. Marcotex, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta S.p.a. Marcotex, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza) per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° dicembre 1995 con decorrenza 1° novembre 1995.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23217 del 28 luglio 1997:

1) è approvato il programma di crisi aziendale relativo al periodo dal 26 agosto 1996 al 25 agosto 1997 della ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Alpignano (Torino).

Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della

ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Alpignano (Torino) per il periodo dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 26 agosto 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 maggio 1997, n. 22797/2.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Alpignano (Torino) per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 4 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata dal 13 marzo 1997 con decorrenza 26 febbraio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 maggio 1997, n. 22797/3.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23230 del 30 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.N.P. - Cantieri Navali Partenopei, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 64 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A7327

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare - N04X «Diritto commerciale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione della delibera di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

97A7580

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 6 0 9 7 *

L. 1.500